
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE

Finalità del modulo

Il modulo va compilato per la comunicazione dell'interruzione temporanea o definitiva dell'esercizio dell'attività professionale di attuario, chimico, dottore agronomo, dottore forestale e geologo.

Termine per la presentazione e compilazione

La comunicazione della cessazione dell'attività professionale deve avvenire unicamente mediante compilazione del modello (mod. 6) e deve essere obbligatoriamente inviata dall'iscritto al momento dell'interruzione dello svolgimento dell'attività professionale.

La data da indicare sul modulo deve corrispondere al primo giorno di non svolgimento dell'attività professionale.

Non si può presentare un'autocertificazione di cessazione con decorrenza antecedente di tre mesi dalla data di spedizione del modulo.

L'iscritto in stato di cessazione che dovesse riprendere l'esercizio della libera professione ha l'obbligo di dichiarare tale evento presentando l'apposito modulo. La data della ripresa non potrà essere successiva a quella di emissione del primo documento contabile emesso nel periodo di cessazione.

Modalità di presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A/R, allegando copia fotostatica di un documento di identità valido dove si possa verificare l'autenticità della firma apposta, al seguente indirizzo:

Via Vicenza n. 7 - 00185 Roma

Sottoscrizione

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal dichiarante per la sua validità. In assenza di uno dei dati indispensabili e/o della sottoscrizione la comunicazione s'intende incompleta. Verrà considerata omessa qualora non venga integrata entro 60gg dalla semplice richiesta dell'Ente.

Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di identità valido dove si possa verificare l'autenticità della firma apposta.

Avvertenze sulle prestazioni

La presentazione della cessazione dell'esercizio dell'attività professionale (mod. 6) non solleva l'iscritto dalla presentazione del mod. 2 per l'anno.

Dalla data di cessazione indicata nel modulo si cessa dal diritto all'indennità di maternità, mentre le coperture di invalidità, inabilità e morte seguono i dettami regolamentari.

Il periodo durante il quale l'iscritto non è tenuto al pagamento dei contributi non sarà considerato ai fini dell'anzianità contributiva.

I contributi soggettivi saranno comunque rivalutati annualmente anche durante il periodo di cessazione dell'esercizio dell'attività professionale.

Avvertenze contributive

La cessazione dell'attività professionale sospende l'obbligo contributivo dall'anno fiscale successivo a quello di cessazione. Per

l'anno in cui è stata cessata l'attività l'iscritto dovrà versare la contribuzione procedendo prima a parametrare il contributo minimo soggettivo, solidarietà ed integrativo al periodo di iscrizione. Dovrà poi verificare se la contribuzione dovuta in ragione dei compensi e/o redditi lordi e netti prodotti sia superiore o inferiore a quella minima parametrata:

- se superiore a quella parametrata il dovuto sarà la contribuzione proporzionale al reddito più il contributo di maternità, quota forfetaria non frazionabile né riducibile;
- se inferiore a quella parametrata il dovuto sarà pari alla contribuzione parametrata più il contributo di maternità, quota forfetaria né riducibile né frazionabile, salvo per il contributo integrativo che non potrà essere mai inferiore a quanto effettivamente incassato.

Il frazionamento della contribuzione minimale (parametrata) per l'anno di cessazione potrà essere applicata solo nel caso in cui dalla cessazione alla ripresa successiva siano trascorsi almeno 365 gg.

Qualora l'iscritto riprenda l'attività professionale prima del decorso termine di 365gg sarà dovuto per l'anno solare di cessazione e di ripresa almeno l'intero importo dei contributi minimi.

Il contributo di maternità sarà dovuto sia per l'anno di cessazione che per l'anno di ripresa nella quota forfetaria stabilita dall'Ente non essendo lo stesso frazionabile.